

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**N. 1817**

*Errata corrige*

**ANNESSO**

*ai sensi dell'articolo 126,  
comma 3, del Regolamento*

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(PADOA-SCHIOPPA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007**

---

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  
dello Stato (legge finanziaria 2008)

---

*Alla pagina 290, nell'ambito della relazione tecnica riferita all'articolo 21, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:*

«Con il comma 2 del presente articolo si provvede alla ratifica della decisione comunitaria n. 2007/436/CE, Euratom. Infatti, il sistema finanziario comunitario si basa su una programmazione a medio termine delle spese (quadro finanziario pluriennale), che è il risultato di un accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione e la Commissione.

L'accordo attualmente in vigore, relativo al periodo 2007-2013, stabilisce i massimali per le diverse categorie di spese comunitarie (agricoltura, politica di coesione, politiche interne etc.) e rinvia al Consiglio l'adozione di apposita Decisione volta a garantire il finanziamento di dette spese da parte degli Stati membri, tenendo conto delle rispettive prosperità.

Tale Decisione, per il periodo sopra richiamato, è stata assunta in data 7 giugno 2007 - n. 2007/436/CE, Euratom - e necessita ora, per la sua entrata in vigore, della ratifica di tutti gli Stati membri.

Ne consegue che tale adempimento è un atto dovuto e la ratifica della predetta decisione è inserita nel disegno di legge finanziaria 2008 per dare continuità a quanto già disposto dall'art. 77 (precedente ratifica) della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) e sostegno giuridico agli stanziamenti annualmente iscritti nel bilancio nazionale per i versamenti dovuti dall'Italia al bilancio UE. Pertanto, la disposizione recata dal comma 2 è del tutto neutra sul piano finanziario.»

Alla pagina 309, dopo le parole: «Piano contro la violenza alle donne» è inserito il seguente periodo:

«Art. 56

*(Investimenti degli Enti previdenziali in campo immobiliare)*

Le disposizioni di cui al presente articolo, considerato l'esaurirsi con il 2007 del vincolo alla crescita delle spese di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 311/2004, mirano ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati da alcuni enti previdenziali, evitandone tuttavia il riflesso in termini di indebitamento netto, in termini compatibili con l'obiettivo di debito assunto dall'Italia in sede europea per il Patto di stabilità. In particolare, al comma 1, si dispone che gli enti previdenziali pubblici possano effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili. Ciò significa che tale tipologia di investimenti, come ad esempio una partecipazione ad un fondo immobiliare, è da ritenersi una partita finanziaria, che com'è noto non ha alcuna incidenza sull'indebitamento netto. L'effetto di miglioramento su tale saldo prodotto dalla norma in esame - stimato in 400 milioni per il 2008, 420 milioni per il 2009 e 440 milioni per il 2009 - deriva dalla circostanza che l'ammontare delle spese di investimento diretto in immobili (investimenti fissi) che era stato considerato nei tendenziali di spesa, ora per effetto di tale norma non può che assumere ~~che~~ la forma dell'investimento indiretto e pertanto produce il venir meno dell'incidenza sull'indebitamento netto di quell'ammontare di investimenti immobiliari diretti considerati nei tendenziali.».

*Dopo la pagina 331 è inserita la seguente:*

**«331/I**

*(Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione)*

Con la disposizione in esame si determina una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale, che si riduce a tre anni dai 7 anni, previsti dall'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Ciò comporta l'eliminazione di un ammontare di residui passivi che determina effetti positivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto stimati in euro 1.530 milioni per il 2008, in euro 1.340 milioni per il 2009 ed in euro 1.310 milioni per il 2010. Tale valutazione tiene conto sia del tasso medio di smaltimento dei residui passivi in conto capitale, nonché della dell'ammontare medio dei residui che si formano annualmente. I predetti criteri infatti sono quelli adottati al momento della formulazione delle stime di cassa ad inizio anno che implicitamente assumono un differenziale positivo tra tasso di smaltimento e tasso di accumulo di nuovi residui.

Inoltre, con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, viene introdotto un programma di ricognizione dei residui passivi volto all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti per il mantenimento in bilancio, si dovrà procedere alla eliminazione.

Peraltro, al fine di consentire flessibilità gestionale, con apposito provvedimento del Ministro dell'economia viene quantificato sia l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare che saranno versati da parte delle Amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, sia l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in appositi Fondi da istituire negli stati di previsione delle Amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e, comunque nei limiti degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto per effetto dell'eliminazione dei residui stessa.

L'utilizzazione dei citati Fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. ».